

apprendere le tecniche fondamentali dello strumento da loro scelto, ciò secondo il citato decreto n. 201 del 1999;

considerare facoltativa tale disciplina oltre a declassare una categoria di insegnanti che avevano finalmente visto riconosciuta la propria dignità professionale, stravolge le precedenti normative, in quanto riconduce l'insegnamento dello strumento ad una mera attività laboratoriale, privando gli allievi del diritto ad apprendere, poiché non si potrà più fornire loro il giusto apporto metodologico-didattico;

conseguentemente, venendo meno i presupposti per una valida formazione musicale di base, si svilisce lo spirito dell'intera riforma degli studi musicali approvata con legge n. 508 del 1999, che prevede la istituzione del liceo musicale quale segmento di scuola obbligatoria per l'accesso ai Conservatori di musica, già elevati a rango di Istituti di alta cultura (Università della musica) —:

se il Ministro sia a conoscenza delle conseguenze che tale provvedimento procura ai docenti interessati;

quali iniziative intenda adottare per ripristinare le condizioni di serenità necessarie. (4-08710)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

MARTELLA e MAZZARELLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il comma 132 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003 — supplemento ordinario n. 196 — recita testualmente «in favore dei lavoratori che abbiano maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge

27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previdenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL »;

la sede INPS di Venezia, in relazione alla modifica suesposta ritiene che i benefici spettino solamente ed esclusivamente a chi, entro il 1° ottobre 2003 aveva il requisito pensionistico e cioè 37 anni di contributi con qualunque età oppure 35 anni di contributi ed età anagrafica non inferiore ad anni 57;

gli altri lavoratori esposti all'amianto, anche già in possesso di certificazione INAIL rilasciata precedentemente al 2 ottobre 2003, per vedere riconosciuto il loro diritto, dovranno presentare domanda all'INAIL entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale attuativo delle disposizioni del decreto legge sopra citato e, in caso positivo, verrà loro riconosciuto un coefficiente di rivalutazione contributivo di 1,25 per cento valido solo per la determinazione dell'importo delle prestazioni (attualmente 1,50 per cento sia per quanto riguarda l'anzianità contributiva che la determinazione delle prestazioni) —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, nell'ambito delle proprie prerogative, per garantire la corretta applicazione della legge e per garantire i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. (3-03001)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

NIGRA e INNOCENTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sette ex lavoratori della RIV di Torino, licenziati per motivi politico-sindacali tra novembre e dicembre del 1966, non sono stati ammessi ai benefici della

legge n. 36 del 1974, poiché la data del licenziamento era successiva al 7 agosto 1966, termine, fissato dalla medesima legge per la concessione del beneficio, entro il quale avrebbe dovuto risolversi il rapporto di lavoro;

questi lavoratori hanno fatto ricorso avverso la decisione del Ministero del lavoro, poiché al momento del licenziamento, si trovavano nella situazione di sospensione dal lavoro a zero ore, alcuni da un lungo periodo, senza quindi percepire retribuzione o contribuzione;

nel 1981 il Ministro del lavoro accolse il ricorso di 93 lavoratori della RIV ugualmente licenziati per motivi politici dopo il termine del 7 agosto 1966 ma, anteriormente a quella data, sospesi dal lavoro a zero ore, ritenendo la sospensione « preordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro », avvenuta « formalmente » in epoca successiva;

i sette lavoratori sopra citati vivono quindi una situazione discriminatoria rispetto al gruppo degli oltre novanta colleghi che, trovandosi nella medesima condizione, si sono visti riconoscere l'accesso ai benefici della legge n. 36 del 1974 —:

quali iniziative intenda adottare affinché la vicenda dei 7 lavoratori della RIV di Torino, licenziati per motivi politico-sindacali tra novembre e dicembre del 1966 e finora esclusi dai benefici della legge n. 36 del 1974 trovi una giusta e positiva soluzione. (5-02808)

BELLINI, NANNICINI, DUCA, CHIANALE, TOCCI, SCIACCA, BOVA, VIANELLO, PINOTTI, BORRELLI, FOLENA e FUMAGALLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre 2002 l'Enel ha avviato le procedure per la vendita di tre società del gruppo, fra le quali Enel Real Estate spa;

è stata accolta dal consiglio di amministrazione Enel, dopo relativo bando di gara, l'offerta presentata dalla cordata « Deutsche Bank - CdC Ixis » di circa 1,7

miliardi di euro per Enel Real Estate spa, nonostante un'aspettativa di ricavo di circa 2,2 miliardi di euro;

il consiglio di amministrazione Enel ha scelto di proseguire il negoziato, nonostante il 3 dicembre 2003, nell'esaminare l'offerta di « Deutsche Bank - CdC Ixis », abbia giudicato la stessa « non rispondente alle condizioni contrattuali previste nella procedura e non soddisfacente per il contenuto economico »;

il consiglio di amministrazione Enel, in vista dell'alienazione del patrimonio immobiliare oggetto della procedura di vendita, ha scelto il conferimento di ramo d'azienda della funzione « Property Management » di Enel Real Estate spa, appositamente creata il 24 ottobre 2003, alla neonata Newreal spa, con atto di costituzione relativo al 25 novembre 2003;

con il conferimento di ramo d'azienda, l'Enel ha proceduto allo scorporo degli immobili e anche di circa 150 lavoratori che, dal 31 dicembre 2003 sono entrati alle dipendenze della Newreal spa, nonostante la netta e ferma opposizione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali di categoria; risulta inoltre che non tutti i 213 lavoratori facenti parte la Property Management sono stati trasferiti alla Newreal spa;

risulta che la Newreal spa, appositamente costituita come sopra ricordato, non possieda le necessarie caratteristiche di autonomia e indipendenza economico funzionale al di fuori della casa madre, come invece prevede la legge; a riguardo, è da considerarsi come un importante precedente la decisione del giudice del lavoro di Roma, dottor Michelini, del 19 gennaio 2004, che ha accolto il ricorso di 62 lavoratori della Telecom, passati da quest'ultima alla società Imser e Telemaco del gruppo Beni Stabili attraverso una cessione di ramo d'azienda, dichiarando che non sussistevano i necessari requisiti di una sufficiente autonomia dalla casa madre;

nel ricordare che, fra i circa 150 lavoratori interessati, risultano esservi anche appartenenti alle categorie protette;

risulta che parte dei circa 150 lavoratori interessati siano ricorsi ai tribunali competenti, impugnando la cessione del rapporto di lavoro alla Newreal spa;

inoltre, in un primo protocollo di intenti intervenuto tra i vertici dell'Enel e le organizzazioni sindacali Fnle-Flaei-Uilcem, siglato l'8 luglio 2003, oltre a non prevedere alcun passaggio di lavoratori a società in via di privatizzazione, si sottolinea all'articolo 1 l'avvio di «una significativa azione per quanto attiene il reclutamento di nuovo personale» e si ribadisce (comma 4): «Nel merito, l'azienda, anche in risposta alle richieste dei sindacati, assicura che per i prossimi diciotto mesi saranno effettuate 1500 nuove assunzioni che, (...), rappresentano un'inversione di tendenza su cui costruire una rilevante prospettiva di sviluppo»;

in un secondo protocollo di intenti fra i medesimi soggetti, sottoscritto il 1° dicembre 2003, si prevede, in materia di politica occupazionale, «l'esigenza di preservare le principali competenze e attività del ciclo produttivo, così come individuate negli specifici documenti organizzativi, nonché la ricerca di efficienza e di eccellenza che costituiscono obiettivi primari dell'Azienda.» (articolo 76) e il preciso impegno secondo cui «l'Enel definirà il programma di assunzioni per l'anno successivo» (articolo 77);

l'intera operazione che ha portato alla cessione, attraverso lo svuotamento del contenuto professionale delle principali mansioni dei lavoratori suddetti e il loro temporaneo passaggio in una nuova struttura appositamente costituita con la disposizione organizzativa n. 20 del 24 ottobre 2003, come sopra sottolineato, risulta in realtà finalizzata ad effettuare, attraverso il processo di esternalizzazione, una mera riduzione del personale senza osservare le procedure previste dalla legge —

se sia legittima la cessione del rapporto di lavoro dei circa 150 dipendenti passati alla neonata Newreal spa dato che il ramo d'azienda ceduto — denominato Property Management — non ha una pro-

pria autonomia economico funzionale al momento della cessione, essendo stata costituita *ad hoc* il 24 ottobre 2003, e le attività oggetto della cessione non sono quelle alle quali i suddetti lavoratori erano principalmente addetti;

se il passaggio dei circa 150 lavoratori e lavoratrici dall'Enel Real Estate spa alla Newreal spa sia avvenuto in conformità alla normativa vigente in materia di diritto del lavoro;

quali garanzie occupazionali sono riservate ai circa 150 lavoratori, assunti a suo tempo con concorso pubblico, dall'Enel spa e passati alla Newreal spa, nella totale assenza di un concreto piano industriale che tenga conto delle competenze professionali dei suddetti lavoratori e in particolare dei lavoratori appartenenti alle categorie protette. (5-02811)

#### *Interrogazioni a risposta scritta:*

CHIANALE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Reggimento Genio Ferrovieri ricade tra i reparti destinatari del riconoscimento della supervalutazione di 1/5 dei servizi prestati, dal personale dipendente FFSS, presso i reparti operativi del Genio in data antecedente all'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976 n. 187;

la legge 27 maggio 1970, n. 365 ha sancito il riconoscimento della supervalutazione anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, come chiarificato dal Ministero della difesa (7° T.E.B.) con circolare n. 72500 del 13 luglio 1970;

la supervalutazione di cui sopra non è mai stata oggetto di trascrizione, da parte dell'INPS, sui fogli matricolari del personale FFSS interessato —

se sia a conoscenza dei problemi sopraesposti e se e quali iniziative intenda attuare affinché l'INPS riconosca al personale interessato quanto previsto dalla legge. (4-08704)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, i 160 lavoratori della « Multiservizi » di Brindisi, che nei mesi scorsi avevano già subito il taglio dell'orario di lavoro e il dimezzamento degli stipendi, hanno manifestato, attraverso forme di mobilitazione e di protesta, perché temono che la società, fortemente indebitata, possa essere messa in liquidazione;

la « Multiservizi », che ha un disavanzo di 900 mila euro e alla cui guida è stato nominato un commissario prefettizio per curare un piano di recupero, ha la concessione dei parcheggi a pagamento, la manutenzione del verde pubblico, la custodia e la pulizia dei locali comunali —:

se non ritengano opportuno attivarsi, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, al fine di salvaguardare l'attività produttiva dell'azienda e gli attuali livelli di occupazione, in un'area già purtroppo interessata da altre e gravi crisi economiche e occupazionali. (4-08705)

SGOBIO e PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 28 gennaio 2004, i dipendenti della sede capitolina della società di ricerche demoscopiche « Allaxia », riuniti in assemblea, hanno annunciato che i vertici aziendali hanno avviato le procedure di licenziamento collettivo per 70 dipendenti, tra consulenti e lavoratori delle sedi di Roma, Milano, Firenze e Vicenza;

da notizie in possesso dell'interrogante risulta che, durante le festività natalizie, è stata inviata alle rappresentanze sindacali di « Allaxia » la lettera con la quale è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 223/91, giustificando tale provvedimento con lo stato di gravissima crisi in cui versa il mercato della consulenza italiana;

mentre sugli organi di informazione si moltiplicano le voci sulle intenzioni di « Allaxia » di acquisire il gruppo « HDC », fondato da Luigi Crespi, allo scopo di creare un polo tutto italiano delle ricerche demoscopiche, la stessa « Allaxia » avvia le procedure di licenziamento collettivo: una contraddizione che mette in luce la natura meramente finanziaria delle strategie di « Allaxia », che, ad un anno e mezzo dall'acquisto della « Consiel », la maggiore società di consulenza italiana, già ricapitalizzata per l'occasione da « Telecom Italia », non è stata in grado di sviluppare il mercato e valorizzare le importanti competenze;

le rappresentanze sindacali della sede « Consiel » di Roma, nella quale sono stati annunciati circa 25 licenziamenti, contestano le procedure seguite da « Allaxia » sia nel merito che nel metodo —:

se non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di aprire un tavolo di trattativa, utile a scongiurare i licenziamenti annunciati dai vertici della società, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori coinvolti e individuando soluzioni aziendali alternative che non mettano in pericolo il lavoro dei dipendenti. (4-08708)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Exide, azienda leader mondiale nella produzione di batterie, ha deciso di cessare le attività al 31 marzo 2004, con la conseguente chiusura dello stabilimento di Casalnuovo, licenziando tutti gli addetti (300 dipendenti dell'azienda e dell'indotto);

lo stabilimento, che ha 70 anni di storia, fu acquisito dalla Fiat Magneti Marelli meno di 10 anni fa in termini di produzione ha sempre registrato enormi successi, con bilanci sempre risultati attivi;

da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che la scelta di

chiudere non deriva da una crisi irreversibile del mercato (Esercito Italiano, Marina Militare, Telecom, F.S., Enel, eccetera), ma dalla volontà di destinare altrove, in particolare nel nuovo sito di Verona e all'estero, le produzioni —:

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento di Casalnuovo, e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, per un territorio già duramente colpito dall'impoverimento industriale e da un'economia depressa, facile preda di attività speculative di natura criminale. (4-08709)

\* \* \*

#### *POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

LETTIERI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), all'articolo 4, comma 20 e seguenti, prevede la possibilità per le aziende agricole colpite da eventi calamitosi di ottenere la sospensione e la rateazione dei contributi previdenziali;

a tutt'oggi i decreti attuativi non sono stati ancora emanati. Ciò danneggia gli agricoltori, che in molte regioni, ed in particolare in Basilicata, sono state colpite anche ripetutamente da calamità atmosferiche;

molti agricoltori, fidando nel disposto della legge succitata, non hanno effettuato i pagamenti dovuti, per cui le società concessionarie della riscossione hanno burocraticamente deciso il fermo amministrativo, causando gravi e diffusi disagi alle tante aziende agricole che hanno subito il fermo dei mezzi utilizzati per la loro attività;

il Parlamento con la legge finanziaria ha previsto in modo inequivoco la possi-

bilità per gli interessati di accedere alla sospensione della riscossione dei contributi previdenziali per un massimo di 12 mesi, di ottenere una riduzione delle sanzioni civili per le debitorie pregresse e la rateazione in 20 rate trimestrali costanti. Tale segnale positivo per il comparto agricolo viene ora vanificato dai ritardi del Governo nella emanazione dei decreti attuativi del disposto di cui all'articolo 4 della citata legge n. 350 —:

se, in relazione a quanto esposto in premessa, non ritenga di dover adottare urgenti iniziative, dirette a dare attuazione alla normativa sopra menzionata. (5-02809)

#### **Apposizione di firme a mozioni.**

La mozione Cima ed altri n. 1-00281, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 ottobre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Ceremigna, Bandoli, Buemi, Mantovani, Rocchi, Cossa, Deiana, Vernetti, Carbonella, Tidei.

La mozione Cima ed altri n. 1-00298, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 dicembre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Filippo Mancuso, Diliberto, Armando Cosutta, Rizzo, Intini, Squeglia, Tidei, Camo, Widmann, Nicolosi, Sandi, Vertone, Grimaldi, Rocchi, Carbonella.

La mozione Bellillo ed altri n. 1-00309, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 26 gennaio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Albertini, Mussi, Ottone, Sgarbi, Zanella.

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Franci ed altri n. 5-02797, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della